

## **LAZIO**

### **L.R. 9 Giugno 1975, n. 55**

#### **Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia. (1)**

##### **Art. 1**

Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.

Il comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, può permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passerì ed ai tordi per la protezione delle colture.

##### **Note:**

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.